

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
AI SENSI DELL'ART. 16
DELLA L.R. 22 OTTOBRE 1996, N. 75
ANNO 2015

La l. r. 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" disciplina l'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e prevede all'art. 16 la concessione di "contributi a enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale".

La normativa in questione prevede che i contributi possono essere concessi sia per manifestazioni e iniziative realizzate in Piemonte che per la loro rilevanza o per la loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al di fuori della località che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei soggetti proponenti.

Ai fini della concessione di tali contributi, con DGR n. 29 - 1745 del 13.07.2015, la Giunta regionale ha provveduto ad individuare ed approvare i criteri per l'assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96, per l'anno 2015, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale di detto provvedimento amministrativo.

Di seguito si riportano tali criteri, che costituiscono i punti dal n. 1 al n. 5 del presente "Avviso di presentazione della domanda di contributo" per l'anno 2015.

1 - Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

- a) gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte;
- b) le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte, aventi nell'oggetto sociale finalità di tipo turistico e turistico-enogastronomico.

Le associazioni di cui sopra per accedere al contributo devono operare sul territorio regionale da almeno due anni.

2 - Tipologie di interventi ammissibili

2.1. Le manifestazioni e iniziative devono essere di particolare rilevanza, finalizzate a pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso il Piemonte.

In particolare, il sostegno finanziario è indirizzato a manifestazioni ed iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici, in particolare: montagna invernale - *neve*, montagna estiva - *vacanza attiva*, laghi (*turismo leisure sui laghi*), Torino (*city break*), sistema collinare (*vacanza attiva, cultura, benessere ed enogastronomia*), turismo culturale (*patrimonio culturale: città d'arte, borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc; tradizioni*



folklore), turismo religioso (*Sacri Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede*), enogastronomia, eventi culturali, sportivi e comunque connotabili turisticamente, benessere, shopping, MICE, che favoriscono ricadute economiche sul territorio interessato.

2.2. I contributi sono concessi per la realizzazione di azioni di comunicazione e di attività di promo-pubblicità, nell'ambito di manifestazioni e iniziative organizzate nelle località del Piemonte che valorizzino l'offerta turistica e contribuiscano all'arricchimento del prodotto turistico della regione, con particolare attenzione alle manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale svolte in raccordo con l'Agenzia Turistica Locale competente e commercializzati tramite gli operatori turistici locali, in grado di consolidare la conoscenza del territorio turistico piemontese.

2.3. Tutte le azioni per le quali è richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel rispetto di quanto stabilito dal "*Decalogo di promozione turistica*", approvato con D.G.R. n. 9 - 120 del 31.05.2010.

2.4. Tali eventi sono riconducibili alle seguenti manifestazioni e iniziative:

- a) i carnevali di rilevanza nazionale e internazionale;
- b) le rievocazioni storiche;
- c) le manifestazioni di documentata natura e/o ricaduta turistica;
- d) le manifestazioni fieristiche finalizzate alla valorizzazione del prodotto turistico locale.

La rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative sostenibili è rappresentata dalla capacità di generare flussi turistici e di porsi come eventi di richiamo sovra-locale.

2.5. Il finanziamento non è rivolto alla promozione di feste patronali e di sagre paesane (in quanto creatrici di "mobilità interna", ma non di turismo).

2.6. Il sostegno regionale è concesso ad una sola manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore. Non è pertanto concesso il contributo a programmazioni annuali comprendenti manifestazioni o iniziative di diversa natura e contenuti.

2.7. Non è altresì concesso il finanziamento per la sola realizzazione di materiale promo-pubblicitario non collegata e compresa nell'ambito di manifestazioni e/o iniziative di cui al punto 2.4.

3 – Azioni e spese ammesse

3.1. Le azioni ammesse a contributo si limitano a quelle voci di spesa afferibili alle attività di comunicazione, di promozione - pubblicità della manifestazione/evento/iniziativa da realizzare attraverso i "media" o mediante la predisposizione di materiale informativo, anche mirato alla diffusione di pacchetti turistici legati all'iniziativa, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 4.5, secondo capoverso.

3.2. Le spese devono essere riferite alle azioni ammesse a contributo realizzate nell'anno di competenza dello stanziamento regionale a cui fa riferimento il relativo "Avviso".

3.3. Ai fini della quantificazione della spesa ammissibile valgono altresì le limitazioni introdotte con il "*Decalogo di promozione turistica*", citato nel precedente punto 2.3.

3.4. Non rientrano nella spesa ammissibile le spese per il personale, le spese generali, l'ufficio stampa e l'I.V.A. se detraibile.



4 - Entità dei contributi

4.1. Il contributo assegnabile alle manifestazioni e alle iniziative di cui al punto 2.4., lettere a), b), c), d) non potrà essere superiore al 50% della spesa promozionale ammissibile e comunque non superiore a € 25.000,00.

4.2. Ai fini del contributo, la spesa promozionale considerata ammissibile deve essere compresa nel limite massimo del 25% del costo complessivo della manifestazione/evento/iniziativa, fatta salva la tipologia di cui al successivo punto 4.5.

4.3. Sulla base delle risorse regionali stanziare, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, in misura uguale per ogni manifestazione/evento/iniziativa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, applicando altresì una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.

4.4. In tutti i casi e, in particolare a seguito della riduzione proporzionale di cui al precedente punto 4.3., se il contributo concedibile/liquidabile risulterà di importo inferiore a € 5.000,00 questo non sarà assegnato ovvero liquidato.

4.5. Nei casi di manifestazioni/eventi/iniziative di rilevanza turistica nazionale/internazionale, il contributo massimo concedibile di cui sopra può essere incrementato, fino ad un massimo di € 70.000,00. La spesa ammissibile di tali manifestazioni/eventi/iniziative deve risultare pari ad almeno € 140.000,00; in questo caso la stessa potrà essere composta non solo dall'uso e dalla produzione di media, ma anche dall'organizzazione di educational tour (rivolti a stampa qualificata e a operatori della domanda – T.O, AdV) e dall'ospitalità di testimonial di alto livello, di personalità di richiamo nazionale – internazionale coinvolte nel programma della manifestazione/evento/iniziativa.

La rilevanza turistica nazionale e internazionale della manifestazione o dell'iniziativa è data dal possesso dei seguenti elementi:

- a) comprovata natura e/o ricaduta turistica della manifestazione o dell'iniziativa da documentare sulla base delle azioni di comunicazione di livello nazionale e internazionale previste (e/o riferibili a precedenti edizioni), dalle complessità e varietà dell'organizzazione e del programma previsto, dei risultati positivi raggiunti in termini di aumento dei flussi turistici e/o di ricadute turistico-economiche (riferiti a precedenti edizioni e/o iniziative comparabili), del numero di edizioni raggiunte;
- b) nel caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.a), le stesse devono essere patrocinate e cofinanziate anche da almeno un Ente sovraordinato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;
nel caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.b), le stesse devono essere patrocinate e cofinanziate non unicamente dal Comune sede di svolgimento ma anche da almeno un Ente sovracomunale, ad esempio Provincia, Stato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;
- c) la manifestazione o l'iniziativa deve prevedere una promozione ad ampio raggio, estesa anche all'insieme del territorio di riferimento.

4.6. Eventuali richieste di concessione del contributo presentate antecedentemente alla pubblicazione dell'"Avviso" sono considerate solo se successivamente regolarizzate ai sensi dell'"Avviso" stesso una volta pubblicato.

4.7. Nel caso in cui una manifestazione, evento o iniziativa fruisca di contributi da parte di altre Direzioni regionali ovvero da altri enti pubblici, di diritto pubblico, di diritto privato, il contributo ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96 può essere concesso/erogato purché la



somma complessiva di tutti i contributi non superi l'80% dell'intero costo della manifestazione, evento o iniziativa; il superamento di tale percentuale, comporta la riduzione del contributo concesso ai sensi dell'art. 16 della l.r. 75/96.

4.8. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile nella sua totalità ovvero pari al doppio del contributo stesso.

4.9. Non saranno finanziate manifestazioni o iniziative che impieghino gli animali come oggetti o come bersagli ovvero che siano in contrasto con le norme di cui alla Legge 20 luglio 2004 n. 189, che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

5 - Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario

Tutto il materiale promozionale realizzato deve recare la seguente dicitura: "con il contributo della Regione Piemonte" o comunque riportare il marchio istituzionale Regione Piemonte. A fronte del contributo regionale, il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare l'identità e l'immagine coordinata del territorio regionale, garantendo la visibilità del marchio istituzionale dell'Ente, mediante l'inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle azioni propagandistiche connesse alle manifestazioni e iniziative, oltre che favorendo la diffusione di campagne stampa pubblicitarie con le seguenti modalità, pena l'applicazione di una riduzione del 20% del contributo concesso:

- realizzazione materiale promozionale cartaceo;
- realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi;
- esposizione di immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;
- acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste;
- attivazione di siti internet.


E' altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni su tutto il materiale cartaceo e multimediale, specificati nel relativo "Avviso".

6 - Risorse finanziarie disponibili

Le risorse regionali destinate al sostegno delle manifestazioni e delle iniziative di cui al presente "Avviso" sono stanziato sul pertinente capitolo del bilancio regionale 2015 e ammontano a € 300.000,00 (cap. 171526/2015), fatto salvo si rendano disponibili maggiori risorse, queste saranno destinate ad incrementare le somme per il sostegno di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 della l.r. 75/96 e dalla già citata DGR n. 29 - 1745 del 13.07.2015.

7 - Modulistica per la presentazione delle domande

Il presente "Avviso" e la modulistica sono reperibili, a seguito della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sia presso la Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Promozione Turistica e Sportiva - Via Avogadro 30 - 10121 Torino sia attraverso il sito Internet: www.regione.piemonte.it/bandipiemonte



8 - Presentazione delle domande

8.1. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte - Settore Promozione Turistica e Sportiva - Via Avogadro 30 - 10121 Torino, **nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del presente "Avviso" e della modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed il 30 settembre 2015.**

Le domande di contributo che pervengono in data successiva al periodo sopra indicato saranno dichiarate inammissibili.

Nota bene:

Le domande di contributo, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato A del DPR 26.10.1972, n. 642, sono soggette a imposta di bollo da € 16,00, ad esclusione di quelle presentate dagli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte e dalle Associazioni non lucrative Onlus.

8.2. La domanda di contributo deve essere inoltrata **esclusivamente** mediante la compilazione del "modulo di domanda" (allegato 1a), scaricabile dal sito web della Regione Piemonte già indicato al precedente punto 7.

Le domande di contributo pervenute in data antecedente alla pubblicazione dell'"Avviso" sul Bollettino Ufficiale (cfr. precedente punto 4.6.) potranno essere regolarizzate attraverso la riproposizione delle medesime sull'apposito "modulo di domanda" di cui sopra, entro la data di scadenza.

8.3. In ossequio alle norme vigenti, il "modulo di domanda" e la documentazione di cui al punto 8.4. devono essere inviati **obbligatoriamente** mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it **entro la data di scadenza dell'"Avviso"**.

Si ricorda che solo l'indirizzo di posta elettronica certificata è da considerarsi ufficiale con **valore legale.**

8.4. Il "modulo di domanda" **deve** essere sottoscritto dal Legale rappresentante e **corredato** di ogni elemento utile a valutare il programma promozionale sia sotto il profilo tecnico-organizzativo sia finanziario, **pena la non ammissibilità.**

Si raccomanda particolare attenzione alla compilazione degli allegati obbligatori:

- **la scheda di sintesi** (scaricabile dal sito web della Regione Piemonte); compilare in maniera precisa e completa la parte relativa al piano finanziario delle entrate e delle uscite: è necessario specificare il costo complessivo della manifestazione o dell'iniziativa e ogni singola voce di spesa, in particolare quelle promo-pubblicitarie, le risorse impegnate dal soggetto organizzatore e le eventuali sovvenzioni da parte di altri Enti e/o Istituzioni pubbliche e/o private, nonché le quote di iscrizione o introiti da sbigliamentamento. Considerato che il presente "Avviso" è riferito a manifestazioni e/o iniziative realizzate nel 2015, le spese complessive e promo-pubblicitarie sono quelle sostenute nel corso dell'anno. L'eventuale difformità tra le spese dichiarate nella domanda di contributo e quelle successivamente documentate in sede di rendicontazione comporterà il ricalcolo del contributo concesso (vedi successivo punto 11.2.);
- **la relazione descrittiva** della manifestazione o dell'iniziativa (specificando il soggetto organizzatore, il luogo dello svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, la durata dell'evento e gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre agli elementi utili a valutarne la rilevanza ai fini del presente "Avviso");



- copia dell'atto costitutivo e dello statuto attualmente in vigore sottoscritta in ultima pagina dal legale rappresentante registrato - nel caso dei soggetti di cui al punto 1 lettera b) - da cui emergano le finalità non lucrative e turistiche dell'associazione stessa e l'operatività sul territorio della medesima da almeno due anni (da allegare solo in caso di presentazione della domanda di contributo per la prima volta ovvero se è stato modificato nelle parti di cui sopra).

8.5. La domanda di contributo per manifestazioni o iniziative in cui siano impiegati animali deve contenere una dichiarazione del Legale rappresentante - pena la mancata accettazione della domanda stessa -, da cui si evinca che le stesse si svolgono nel rispetto della Legge 20 luglio 2004 n. 189, avente per oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e della DGR n. 32 - 5438 del 05.03.2007 che detta i criteri per la sua applicazione.

8.6. La domanda e la relativa documentazione richiesta non è integrabile oltre i termini di scadenza del presente "Avviso". L'Amministrazione regionale si riserva, tuttavia, di richiedere chiarimenti, qualora ritenuti necessari (anche a mezzo telefonico, fax o e-mail), in ordine ai documenti presentati, ai fini della verifica di ammissibilità della domanda.

9 - Ammissione ai contributi

Le domande saranno esaminate dal competente Settore Promozione Turistica e Sportiva, secondo i criteri e le procedure di cui al presente "Avviso".

Il procedimento di ammissione o di esclusione al contributo regionale si conclude entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

10 - Concessione dei contributi

10.1. La concessione dei contributi è assunta con determinazione del Dirigente del Settore Promozione Turistica e Sportiva.

10.2. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato ai soggetti interessati mediante lettera di concessione del contributo, così come previsto dalla normativa vigente e dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", dopo l'assunzione di provvedimento dirigenziale di ammissione o di esclusione.

11- Liquidazione dei contributi

11.1 Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione per la rendicontazione deve essere trasmessa entro 120 giorni dal ricevimento della lettera di concessione del contributo - pena la revoca del contributo medesimo - **obbligatoriamente** mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it



La documentazione per la rendicontazione consta di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, capo III, sezione V "Norme in materia di dichiarazioni sostitutive", secondo il modello reperibile sul sito web: www.regione.piemonte.it/bandipiemonte;
 - copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
 - bilancio consuntivo della manifestazione/iniziativa/evento, specificando gli eventuali contributi ottenuti da altri soggetti pubblici e/o privati (allegando eventuale relativa deliberazione e ogni altra documentazione probante);
 - copia della documentazione contabile, intestata al beneficiario del contributo (fatture, ricevute fiscali, note spese, parcelle);
 - documentazione probatoria della realizzazione dell'iniziativa (quali rassegna stampa, locandine, opuscoli, manifesti, supporti informativi ed altro materiale);
 - relazione conclusiva della manifestazione o dell'iniziativa realizzata, comprovante il buon esito e gli obiettivi raggiunti.
- Ai fini della liquidazione del contributo, le fatture indicate nel rendiconto (e ogni altro documento contabile) devono essere quietanzate. Non sono ammesse compensazioni tra fatture.
- Il contributo assegnato si riferisce a manifestazioni/iniziative/eventi realizzati nell'anno 2015; pertanto, ai fini della liquidazione, la relativa documentazione deve riguardare tale periodo.

11.2. Qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione della manifestazione/iniziativa/evento sia inferiore a quella dichiarata nella domanda ammessa, il contributo concesso - in sede di liquidazione - sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo sarà revocato in caso di mancata realizzazione della manifestazione/iniziativa/evento prevista.

11.4. Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, da parte del Settore competente, utilizzando altresì strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'art. 71 del già citato DPR 445/2000. Qualora venga accertato che la dichiarazione non corrisponda al vero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; saranno avviate inoltre le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del citato testo unico.

